

STATUTO

FINCALABRA S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita la Società in *house providing* strumentale della Regione Calabria, per lo sviluppo economico della Calabria, società per azioni, denominata "**FINCALABRA S.P.A.**".

2. La Società ha come unico socio la Regione Calabria.

Articolo 2 - Sede

1. La Società ha sede legale in Catanzaro.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. Spetta invece all'Assemblea Straordinaria dei Soci decidere il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Domicilio

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società ed a tutti gli effetti di legge e di statuto, è quello risultante dal libro dei soci.

2. Al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso

comunicare ogni eventuale variazione.

3. Il socio comunica altresì i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2057 e potrà essere prorogata.

2. La proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE - FORME D'INTERVENTO - MODALITA' E LIMITI

Articolo 5 - Oggetto sociale

1. "Fincalabra S.p.A." è società in *house providing* strumentale della Regione Calabria a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio.

2. La società ha lo scopo prevalente di concorrere, nell'ambito della Programmazione economica e territoriale della Regione Calabria, all'attuazione dei programmi regionali e locali di sviluppo economico, sociale e del territorio in Calabria, con riguardo alle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed ai principi contenuti nello Statuto della Regione.

3. Fincalabra svolge le attività dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge anche attività

strumentali alle funzioni della Regione. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le seguenti attività:

a) concessione ed erogazione, in nome e per conto della Regione Calabria, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio pubblico, a condizione che l'eventuale assunzione di rischi sia a carico esclusivamente dei fondi concessi;

b) amministrazione, gestione e controllo di risorse finanziarie pubbliche;

c) gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi di cui all'art. 13 della legge n. 326/2003 con risorse finanziarie pubbliche e con la medesima condizione di cui alla precedente lett. a);

d) consulenza, assistenza e prestazione di servizi finanziari ed amministrativi a favore della Regione e degli Enti pubblici, anche su progetti finanziati da Istituzioni ed Enti, ivi comprese istruttorie, rendicontazioni ed impegni ad erogare risorse finanziarie;

e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale calabrese;

f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;

g) promozione e sostegno, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi

di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;

h) attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;

i) gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni in società ed enti, quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti;

j) promozione e partecipazione, nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione Calabria e degli strumenti di programmazione negoziata, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici della Regione;

l) gestione, nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione Calabria, di infrastrutture per il sistema produttivo calabrese coerenti con la legge istitutiva;

m) gestione di aree industriali, di aree produttive e di incubatori fisici e virtuali di imprese.

n) gestione di iniziative e/o di azioni dell'Amministrazione regionale presso le sedi comunitarie o organismi nazionali e/o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre regioni europee o italiane;

o) operare per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e/o nazionali e/o regionali per il sostegno dello sviluppo regionale e il

rafforzamento delle imprese, assumendo, ove necessario, direttamente o tramite società specializzate, la funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore, ricorrendone le condizioni previste dalla disciplina vigente;

p) redigere piani economici e finanziari per progetti di investimento;

q) eseguire il monitoraggio economico-gestionale di opere pubbliche;

r) gestione, per incarico della Regione e di altri Enti pubblici o per effetto di apposite disposizioni normative o di programmi comunitari o nazionali, di fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza e il sostegno tecnico e finanziario alle imprese operando con il sistema creditizio e finanziario;

s) promozione della costituzione di appositi fondi di garanzia, con risorse pubbliche e con la medesima condizione di cui alla precedente lett. a), atti a riassicurare e/o controgarantire le attività dei Confidi;

t) sottoscrizione con Enti e Istituti di credito di convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali;

u) emissione di obbligazioni al portatore e nominative, convertibili e non convertibili, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dagli articoli 2410 e 2420 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti.

4. La Società, per lo svolgimento della propria attività, può

assumere partecipazioni:

a) finalizzate a fornire supporto finanziario, esclusivamente nell'ambito di specifici programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali e con la medesima condizione di cui alla precedente lett. a) comma 3, alle Società partecipate (c.d. partecipazioni finanziarie), ad esempio nella forma del seed capital o del venture capital;

b) strumentali in veicoli operativi (c.d. partecipazioni strategiche); tali partecipazioni sono finalizzate all'acquisizione di quote del capitale di imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi ed operativi della Società; la partecipazione in tali imprese deve essere di controllo o, comunque, garantire il mantenimento di un rapporto organico con l'impresa partecipata, affinché non siano pregiudicati i principi di diritto pubblico che regolano il funzionamento della Società.

5. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, compresa altresì l'acquisizione, detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste nel comma 5 che precede.

6. Sono escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge, in via esclusiva, a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle

leggi specifiche.

7. In quanto strumento esecutivo della Regione, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Calabria e riceve l'affidamento diretto delle attività contenute nell'oggetto sociale mediante apposite convenzioni.

8. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei servizi affidati alla società dal Socio Regione Calabria e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato può avvenire solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo stabilito costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

9 La Società opererà prevalentemente sul territorio calabrese.

10. Nell'esercizio delle proprie attività, la Società opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

FINANZIAMENTI - CONTROLLO

Articolo 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 10.737.073,00 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre virgola zero zero), diviso in numero 10.737.073 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre) azioni del

valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

2. Il capitale sociale è interamente pubblico ed è interamente detenuto dalla Regione Calabria.

3. La Società può deliberare aumenti di capitale sociale.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni da liberarsi a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti.

Articolo 7 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e non sono trasferibili se non con il rispetto della norme previste dalla legge. Il vincolo posto al trasferimento delle azioni intende garantire il rispetto dei principi stabiliti per l'esercizio del "controllo analogo". Il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti delle società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel libro dei soci.

2. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

3. Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo il caso in cui siano state create azioni fornite di diritto di voto subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative, azioni prive di diritto di voto o azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti. L'Assemblea straordinaria con apposita delibera può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 (2° comma) e seguenti del Codice Civile. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare

la metà del capitale sociale.

Articolo 8 - Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

2. L'Assemblea con apposita delibera adottata in sede straordinaria potrà attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

3. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII, capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 9 - Finanziamenti

1. Il Socio può finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e, se non è stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta al rimborso previo preavviso di sei mesi da parte del socio finanziatore.

2. La raccolta presso il socio non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

3. Il socio può altresì effettuare versamenti in conto capitale;

in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Articolo 10 - Obbligo di Controllo

1. Nella prestazione dei propri servizi, la Società rispetta i vincoli prudenziali imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, mediante processi aziendali ispirati al criterio della conformità ed ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea dei Soci.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e del presente statuto, l'organo amministrativo adotta, qualora ne ricorrano i presupposti, altri strumenti di governo societario, tra i quali:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo

statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Per ogni operazione di finanziamento o partecipazione, a prescindere dalle forme di finanziamento e dalle finalità della partecipazione, devono essere assicurate dalla Società forme di controllo sistematico e periodico, atte a presidiare il complesso dei rischi assunti.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Assemblea

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, hanno carattere vincolante.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

3. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti predisposti dall'Organo amministrativo e asseverati dall'Organo di controllo statutario:

- a) i documenti di programmazione e il piano industriale;
- b) Piano di ristrutturazione e Piano di risanamento;
- c) Operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni strategiche di cui all'art. 5 comma 4 lett. b);
- d) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- e) operazioni a valenza economica, patrimoniale e/o finanziaria, sottoposto all'assemblea dall'Organo amministrativo.

Articolo 12 - Convocazione e modalità di svolgimento

dell'Assemblea

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato al socio con posta elettronica certificata, o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Allo stesso avviso, articolato in precisi punti posti all'ordine del giorno, deve essere allegata la documentazione a sostegno dei diversi punti al fine di consentire al Socio Unico l'esercizio di un diritto di intervento informato. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima.

3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile dall'Organo amministrativo fino a 180 giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

4. L'Organo amministrativo ha l'obbligo di convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda dal Socio e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.

5. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo Amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di controllo non presenti.

6. E' possibile l'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed

alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

Articolo 13 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

1. Può intervenire all'assemblea l'azionista cui spetta il diritto di voto.

2. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un procuratore munito di delega scritta. La delega dovrà rimanere conservata dalla società e non potrà essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega stessa.

3. Se la delega è stata conferita solo per la singola Assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni.

4. Le deleghe non possono essere rilasciate ad Amministratore, Sindaci e Dipendenti della Società e ai membri degli organi di

amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società controllate. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'articolo 19.

2. Il Presidente per la redazione del verbale è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra i presenti.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della delega ed il diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea e di attestare la validità dell'Assemblea stessa.

Articolo 15 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del Socio unico.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole del Socio unico.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Organo Amministrativo - Composizione e nomina

1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre

nominati dal Presidente della Giunta Regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente, due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio Regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Per Organo Amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.

2. La nomina dell'organo amministrativo dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, ai sensi del DPR 30.11.2012 n. 251, ed avvenire conformemente alla normativa delle società pubbliche.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione ed i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono

rieleggibili.

5. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

6. Al Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto, ma senza esercizio di voto, il Presidente del Comitato di indirizzo.

Articolo 17 - Il Consiglio di Amministrazione - Competenza e poteri

1. La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ivi compresa la nomina del Direttore Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, sino ad un massimo di tre soggetti delegati, compreso il Presidente, sì da mantenere la presenza di almeno due Consiglieri Indipendenti. Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti nelle rispettive deleghe.

3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, le deliberazioni o le proposte relative a:

a) documenti di programmazione, piano industriale e organigramma della società;

b) modifiche statutarie di enti partecipati;

c) assunzione e dismissione di partecipazioni;

d) contratti di finanziamento o di garanzia;

e) operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, come individuate dal Consiglio di Amministrazione.

4. Gli amministratori delegati, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

5. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 3 del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

6. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato dal Regolamento del Vertice della Società; documento che, oltre a fissare le regole di funzionamento del C.d.A., stabilisce i meccanismi di integrazione e coordinamento con il Comitato d'Indirizzo, la Direzione e gli Organi di Controllo.

7. Il Consiglio istituisce un adeguato Sistema di controllo interno.

8. Il Consiglio di Amministrazione promuove l'adozione di codici etici che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori. Il responsabile del controllo interno ne verifica periodicamente lo stato di attuazione e applicazione e riferisce di eventuali violazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Articolo 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si raduna presso la sede della Società, o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Stato appartenente alla Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviato tramite posta elettronica, ovvero spedito tramite lettera raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno 24 (ventiquattro) ore prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano

presenti tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

7. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

8. Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione viene redatto il verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

2. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.

3. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio, che esercita individualmente;

b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;

c) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d) coordina l'attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

e) provvede alle esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea e cura che vengano eseguite quelle del Consiglio di Amministrazione;

f) esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge

e dal presente statuto.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente, con la precisazione che tale carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. Di fronte ai soci ed ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede all'assenza o all'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

Articolo 20 - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e il compenso.

2. Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo, esercitando le funzioni di segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Generale poteri di ordinaria amministrazione.

4. Il compenso spettante al Direttore Generale, comprensivo di una quota premiale legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale, deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa nazionale e/o regionale in materia e secondo i principi indicati nel Regolamento del Vertice della Società, al paragrafo sulle Politiche di Remunerazione.

5. La nomina del Direttore Generale si perfeziona con il gradimento da parte della Giunta regionale.

Articolo 21 - Comitato d'indirizzo

1. E' istituito un Comitato di indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione relativamente alla formulazione degli indirizzi strategici della società. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. I pareri e le proposte del Comitato d'indirizzo non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, che può discostarsene con deliberazione motivata.

2. Il Comitato di indirizzo dura in carica tre esercizi ed è composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della Società, nominati dal Presidente della Giunta Regionale, due su designazione del Consiglio Regionale, due su designazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, ed uno, con funzioni di Presidente, designato dall'Associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. La partecipazione al comitato è onorifica.

3. Il Presidente del Comitato partecipa di diritto ma senza voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 - Politiche di Remunerazione

1. L'Assemblea ordinaria determina, nei limiti ed in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia, l'importo

complessivo per la remunerazione degli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche e l'ammontare del gettone di presenza dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Comitato d'indirizzo per la partecipazione a sedute del Consiglio.

2. Il Regolamento di Vertice definisce i criteri generali di dimensionamento delle remunerazioni, nel rispetto del principio di correlazione dei compensi ai ruoli ed alle responsabilità ricoperte.

3. Non sono ammessi piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

4. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari.

5. Agli amministratori così come ai componenti del Comitato d'indirizzo compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

6. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicate le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori, secondo i principi e le modalità previsti dal Regolamento di Vertice, da cui risulti:

a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio

considerato, comprese le medaglie di presenza fissate dall'Assemblea degli azionisti;

b) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;

c) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetaria.

7. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sui sito web della società.

8. Le politiche di remunerazione dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato sono indicate nella Relazione sulla gestione, sottoposta annualmente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

9. II Collegio Sindacale è retribuito sulla base delle tariffe professionali.

10. Le remunerazioni dei Responsabili delle Funzioni di Controllo non possono essere in alcun modo connesse alle performance aziendali e o agli utili.

Articolo 23 - Incompatibilità - Conflitto di interessi - Cumulo degli incarichi

1. Salvo le altre Ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire cariche nella Società coloro che abbiano contrasti di interesse o liti pendenti con la medesima e coloro che ricoprano un numero di incarichi presso intermediari creditizi e finanziari superiore al limite stabilito nel

Regolamento di Vertice.

2. Lo stato di incompatibilità è rilevato dal Consiglio di amministrazione al quale compete di indicare le modalità ed i termini per la rimozione.

3. L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche al Direttore Generale.

5. Allo stesso Direttore Generale, nonché ai funzionari ed agli impiegati della Società sono inibiti, inoltre, qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria. Essi non possono ricoprire incarichi di amministratori, sindaci o liquidatori in Società o Enti di qualsiasi natura, se non designati od autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

6. Non possono parimenti ricoprire le cariche di Amministratore, Sindaco e Direttore Generale, coloro che abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini entro il terzo grado compreso, ovvero di loro coniugi o conviventi o ancora parenti dei loro coniugi o conviventi entro il terzo grado compreso, nelle imprese finanziate a qualsiasi titolo dalla Società. Deroghe a tale principio possono essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata.

7. In materia degli interessi degli Amministratori e del Direttore Generale, nonché di operazioni con le parti correlate si applicano

l'art. 136 del TUB e gli artt. 2391 e 2391 bis c.c., secondo le linee guida interpretative ed i criteri operativi di cui alle norme interne adottate dalla Società.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO

Articolo 24 - Collegio Sindacale

1. II Collegio Sindacale è composto, ai sensi dell'art. 2397 codice civile da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Ai sensi della L.R. 27/2016, il Presidente e un membro effettivo sono nominati dal Consiglio regionale un membro effettivo e due supplenti sono nominati dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del Collegio Sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

Nel caso di modifica della Legge Regionale di riferimento la nomina del Collegio Sindacale sarà fatta in ossequio alla nuova normativa.

2. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili per non più di una volta.

3. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Calabria da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo

di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. La nomina del Collegio Sindacale dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, ai sensi del DPR 30.11.2012 n. 251, ed avvenire conformemente alla normativa delle società pubbliche.

5. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

6. Il Collegio Sindacale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Articolo 25 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali e scade alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nell'incarico.

3. La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti non deve essere legata alla Regione Calabria da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Articolo 26 - Esercizio del "controllo analogo" da parte della Regione

1. La Regione Calabria esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone, controllandone e verificandone la gestione, con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. La Regione Calabria esercita, sulla Società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso la nomina diretta e fiduciaria dell'Organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale, secondo le norme previste dal presente Statuto.

3. La Giunta Regionale sovrintende all'ordinamento ed alla gestione della Società, ai sensi dell'art. 36, lett. f, dello Statuto della Regione Calabria ed esercita su di essa il controllo sostitutivo nelle forme di cui all'art. 20, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Organo amministrativo ed i Sindaci della Società svolgono, in solido tra loro, le funzioni di agenti contabili per conto della Regione Calabria.

5. La Regione Calabria esercita un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società analoghi a quello esercitato sui suoi servizi. Tale controllo sulla società, in particolare, viene espletato, oltrechè ai sensi dei precedenti commi, anche mediante il conferimento, al socio Regione Calabria, di determinati diritti.

6. In particolare, è attribuito alla Regione Calabria il diritto di veto su iniziative o decisioni che interessino la società e

che essa Regione ritiene possano porsi in contrasto con i propri interessi, purchè il suddetto diritto di veto non venga esercitato in maniera tale da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

7. Inoltre, al fine dell'esercizio da parte della Regione Calabria del controllo analogo, di cui ai commi precedenti, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

- ad inviare, alla Regione Calabria, antecedentemente alla convocazione dell'assemblea, il progetto di bilancio d'esercizio predisposto dall'organo amministrativo;

- ad inviare, alla Regione Calabria, successivamente alla sua approvazione, il bilancio d'esercizio completo;

- ad inviare, alla Regione Calabria, l'avviso di Convocazione dell'Organo amministrativo e le deliberazioni assunte;

- ad inviare, alla Regione Calabria, i verbali del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

- ad inviare, ove ne sia prevista la redazione, alla Regione Calabria, i seguenti documenti e/o informazioni: piano strategico, piano industriale, piano delle assunzioni, compimento di operazioni di finanza straordinaria, il budget di esercizio e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;

- ad inviare, alla Regione Calabria, entro il 31 luglio di ciascun anno, un rapporto sull'andamento della società e sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché sullo stato di attuazione delle attività e/o dei progetti

affidati dalla Regione Calabria;

- ad inviare, alla Regione Calabria, senza ritardo, anche su richiesta, gli ulteriori atti indispensabili al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società.

8. L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione e/o trasmissione dei documenti, atti, informazioni o dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo sulla società da parte della Regione Calabria.

10. La società, nell'acquisto di lavori, beni, forniture e servizi, è tenuta al rispetto della disciplina sugli affidamenti pubblici.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 27 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative. Il bilancio è corredato da una relazione dell'Organo amministrativo, redatta ai sensi degli artt. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.

3. II bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti deve restare depositato presso la sede della Società - a disposizione dei Soci i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia regolarmente approvato.

Articolo 28 - Informativa sociale

1. Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle Società approvati nel corso dell'esercizio.

2. Nella relazione dell'Organo amministrativo deve essere altresì illustrato analiticamente l'andamento della gestione, nei vari settori in cui la Società ha operato.

3. L'Organo amministrativo provvede, mediante la relazione sulla gestione, redatta secondo i criteri di cui al Regolamento di Vertice, a dare informativa al Socio sulle attività svolte e sulle decisioni prese dall'Organo amministrativo, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società e l'Organo amministrativo e sulla composizione del capitale sociale.

4. L'Organo Amministrativo presenta, ogni anno, al Presidente della Giunta Regionale:

- il bilancio di esercizio, corredato da una relazione sulla

gestione, redatto ai sensi dell'art. 2423 e seguenti. del codice civile;

- entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e/o partecipate.

Articolo 29 - Destinazione utile d'esercizio

1. Gli utili dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
- il 10% (dieci per cento) alla riserva straordinaria;
- il 10% (dieci per cento) al fondo rischi;
- la rimanenza a remunerazione del capitale o ad ulteriori riserve, nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea.

Articolo 30 - Dividendi

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. I dividendi non riscossi nei termini di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 31 - Poteri di firma e rappresentanza

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa,

compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al suo facente funzioni nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto.

2. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono, inoltre, essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

3. La firma sociale è altresì attribuita dall'Organo amministrativo al Direttore Generale, a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

4. L'Organo amministrativo può, inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento volontario della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea, con la maggioranza di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Articolo 33 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di leggi statali e regionali in materia.

F.to:

Carmelo Salvino

Rocco Guglielmo